

Causa Fiume c. Italia – Seconda Sezione – Sentenza 30 giugno 2009 (ricorso n. 20774/05)

Provvedimenti giurisdizionali – non definitivi - omessa esecuzione – violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva ex art. 6 par. 1 CEDU – non sussiste.

Non costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU, la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria non definitiva nel caso in cui le regole di procedura interne applicabili al caso lo impediscano.

Fatto. La causa prende le mosse da un ricorso per provvedimento d'urgenza, promosso dal sig. Fiume davanti al giudice del lavoro di Salerno, per l'annullamento del provvedimento con il quale il sig. D.C., era stato assegnato provvisoriamente alla direzione regionale delle dogane di Salerno, pur non essendo questi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ricoprire l'incarico conferitogli. Il tribunale di Salerno, con ordinanza cautelare, accoglieva il ricorso proposto, avendo accertato che il D.C. non era in possesso del titolo richiesto (diploma di scuola superiore) nonché l'interesse a ricorrere del sig. Fiume, il quale avrebbe potuto, per anzianità e per titoli posseduti, partecipare ad un concorso interno per l'assegnazione del medesimo posto. Anche in sede di merito veniva ribadita l'illegittimità del provvedimento impugnato ed ordinato all'amministrazione di bandire un concorso interno per la copertura del posto vacante.

A fronte della mancata rimozione del sig. D.C., il sig. Fiume proponeva dapprima ricorso davanti al tribunale di Salerno e poi giudizio di ottemperanza davanti al Tar della Campania per ottenere l'esecuzione della pronuncia a lui favorevole. Entrambi i ricorsi venivano dichiarati inammissibili: il tribunale di Salerno dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di un giudizio volto ad ottenere l'esecuzione di un obbligo di fare da parte della Pubblica Amministrazione. Il Tar, a sua volta, rilevava che la sentenza della quale si chiedeva l'ottemperanza non era passata in giudicato, e dichiarava parimenti il proprio difetto di giurisdizione, trattandosi di una pronuncia del giudice ordinario.

Il ricorrente ha quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU e, invocando l'art. 6, par 1 CEDU, relativo al diritto ad un giusto processo, lamentava l'impossibilità di ottenere l'esecuzione della pronuncia con la quale si ordinava la rimozione del sig. D.C. dall'incarico di direttore.

Diritto. La Corte ha respinto entrambe le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Governo: in particolare, quanto alla dedotta inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 6 CEDU – poiché il diritto rivendicato dal ricorrente non rivestiva il carattere di "diritto civile" ai sensi della Convenzione – i giudici di Strasburgo hanno precisato che il diritto ad una procedura di selezione che rispetti la legge ed il principio di trasparenza attiene alla carriera e quindi alla situazione patrimoniale del ricorrente, che è stato riconosciuto in possesso dei requisiti necessari per aspirare all'incarico di direttore. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che la regolarità della procedura costituisce un diritto civile ai sensi della Convenzione e pertanto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 6 CEDU.

Relativamente al merito della questione, la Corte, alla luce delle norme di diritto interno relative all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, ha dichiarato non sussistente la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, non avendo considerato contraria al dettato di tale disposizione la decisione dell'Amministrazione di non dare esecuzione alla sentenza del giudice di prime cure in attesa della conclusione definitiva del giudizio per cui era causa.

Precedenti giurisprudenziali

Art. 6 par. 1 CEDU – condizioni di applicabilità:

Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia,

Revel et Mora c. Francia (déc.), n° 171/03,

Kök c. Turchia, n° 1855/02,

Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997,

Ouzounis e altri c. Grecia, n° 49144/99,

Riferimenti normativi

Art. 6 par. 1 CEDU

D.lgs. 29/1993